

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia



REGIONE
PUGLIA

ANNO XLVI

BARI, 2 MARZO 2015

n. 31



Leggi e Regolamenti regionali

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

REGOLAMENTO REGIONALE 26 febbraio 2015, n. 5

“L’attività pascoliva sul territorio della Regione Puglia sottoposto a vincolo idrogeologico ai sensi del Regio Decreto-Legge n. 3267/1923”.

Pag. 7452

REGOLAMENTO REGIONALE 26 febbraio 2015, n. 6

Regolamento Regionale per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE (Regolamento Regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione). Regimi di aiuti a favore delle opere audiovisive.

Pag. 7467

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

REGOLAMENTO REGIONALE 26 febbraio 2015, n. 5

“L’attività pascoliva sul territorio della Regione Puglia sottoposto a vincolo idrogeologico ai sensi del Regio Decreto-Legge n. 3267/1923”.

**IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE**

Visto l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;

Visto l’art. 42, comma 2, lett. c) L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

Visto l’art. 44, comma 2, lett. c) L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 144 del 10/02/2015 di adozione del Regolamento;

EMANA

Il seguente Regolamento:

**CAPO I
NORME GENERALI**

**Art. 1
Finalità e oggetto**

1. Il presente regolamento ha la finalità di garantire la gestione, la valorizzazione e la tutela funzionale del patrimonio forestale della Regione Puglia, sottoposto a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. n. 3267/1923, in attuazione della L.R. n. 18 del 30 novembre 2000, art. 4 lett. f) e l).

A tal fine disciplina:

- a. le procedure amministrative autorizzatorie per l’esercizio del pascolo sul soprasuolo boschivo, arbustivo ed erbaceo dei terreni sottoposti a vincolo in applicazione degli artt. 8 e 9 del R.D.L. 30 dicembre 1923 n. 3267;
- b. le concessioni sui terreni boscati e pascolivi del patrimonio indisponibile forestale della Regione Puglia (di seguito denominato “Demanio forestale regionale”).

2. Restano ferme le disposizioni statali e regionali in materia di diritti di uso civico, fatte salve le restrizioni all’attività pascoliva prescritte dalla normativa vigente in materia di terreni sottoposti a vincolo idrogeologico.

Art. 2

Disciplina del pascolo nel bosco

1. Il pascolo nel bosco è consentito purchè non ne comprometta la conservazione e la rinnovazione.
2. Nelle fustaie e cedui coetanei e sul soprasuolo boschivo del territorio della regione Puglia l’esercizio del pascolo è consentito:
 - a. al bestiame ovino e suino, dopo che il novellame abbia raggiunto l’altezza di m. 1,5;
 - b. al bestiame bovino, equino e asinino, dopo che il novellame abbia raggiunto l’altezza di m. 3;
 - c. ad altitudine fino a 600 (seicento) metri dal 15 marzo al 30 novembre;
 - d. ad altitudine superiore a 600 (seicento) metri dal 1° aprile al 31 ottobre.
3. Il pascolo nel bosco ha luogo esclusivamente in presenza di personale di custodia o mediante opportune recinzioni preventivamente autorizzate dagli Enti competenti.
4. Resta ferma la facoltà del competente Servizio della Regione Puglia di autorizzare l’esercizio del pascolo anche in periodi diversi da quelli stabiliti al co.2), in funzione dell’andamento climatico stagionale e delle reali disponibilità di risorse foragere.

Art. 3

Disciplina del pascolo sui terreni pascolivi

1. L'esercizio del pascolo sui terreni pascolivi (terreni utilizzati a pascolo, pascolo cespugliato, pascolo arborato) è autorizzato:
 - a. ad altitudine fino a 600 (seicento) metri dal 15 marzo al 30 novembre
 - b. ad altitudine superiore a 600 (seicento) metri dal 1° aprile al 31 ottobre.
2. Resta salva la facoltà del competenze Servizio della Regione Puglia di autorizzare l'esercizio del pascolo anche in periodi diversi da quelli stabiliti al co.1), in relazione alle reali disponibilità di risorse foraggere.
3. Il pascolo vagante o brado degli animali può esercitarsi solo sui terreni appartenenti al proprietario o condotti sulla base di rapporti contrattuali validi a norma di legge, purchè recintati a mezzo chiudende preventivamente autorizzate dagli Enti competenti.

Art. 4

Disposizioni riguardanti l'attività pascoliva nelle aree naturali protette e SIC-ZPS

1. Le norme previste dal presente regolamento si applicano nelle aree S.I.C. (Sito Interesse Comunitario) e Z.P.S. (Zona Protezione Speciale) della Rete Natura 2000, in assenza di specifici piani di gestione.
2. Sono fatte salve le disposizioni sul pascolo contenute negli strumenti e nei provvedimenti specifici adottati dagli Enti di gestione delle aree naturali protette, d'intesa con il competente Servizio della Regione Puglia.

Art. 5

Disciplina del pascolo delle capre

1. In applicazione dell'art. 9, lett. c) del R.D.L. 3267/1923, il pascolo delle capre:
 - a. è vietato nei boschi e sui terreni ricoperti di cespugli aventi funzioni protettiva;
 - b. è escluso nei boschi di nuova formazione in rinnovazione e allo stadio di novellame;

- c. è escluso nei boschi situati sui terreni mobili e quelli in forte pendenza.

2. Il competente Servizio della Regione Puglia può eccezionalmente autorizzare il pascolo delle capre, escluso in ogni caso nei boschi di cui alle lettere b. e c. del comma 1), a condizione che le capre vengano avviate senza sosta al pascolo per le strade stabilite nell'autorizzazione stessa.

Art. 6

Divieti e limiti al pascolo

1. Nel territorio boscato della Regione Puglia il pascolo, il transito o l'immissione sono vietati:
 - a. per un periodo di 10 anni agli animali di ogni specie nei boschi distrutti o gravemente danneggiati dagli incendi;
 - b. agli animali di ogni specie nei boschi chiusi al pascolo;
 - c. agli animali di ogni specie nei boschi chiusi al pascolo, anche se propri e nei vivai forestali;
 - d. agli animali di ogni specie nelle fustaie disetanee che sono in continua rinnovazione.
2. Nei boschi vetusti, troppo radi e/o degradati e in quelli interessati da interventi di diradamento di tipo moderato finalizzati esclusivamente alla rinaturalizzazione del bosco, il Servizio della Regione Puglia competente può consentire il pascolo in forma limitata indicandone la durata, il carico massimo del bestiame, la ripartizione in sezione ed in turni di riposo.
3. Nel territorio con soprassuolo pascolivo l'attività al pascolo è vietata:
 - a. sui terreni deteriorati a causa di un carico di bestiame eccessivo o per motivi di dissesto idrogeologico in cui predominano le specie a scarso valore pabulare, poliennali con evidenti segni di erosione superficiale, costipamento e sentieramento.
Il competente Servizio della Regione Puglia può consentire il pascolo in forma limitata, indicandone la durata, il carico massimo del bestiame, la ripartizione in sezioni ed in turni di riposo;

- b. sui terreni pascolivi percorsi dal fuoco, per un periodo non inferiore a 3 (tre) anni dall'evento, al fine di salvaguardare la copertura del terreno, e consentire la ripresa del manto vegetale.

Art. 7

Personale addetto alla custodia del bestiame

1. La custodia del bestiame può essere affidata ad addetti di età non inferiore a 16 anni e comunque conforme alla normativa sul lavoro minorile.
2. Ad ogni addetto non possono essere affidati più di 50 (cinquanta) capi di bestiame grosso (equino e/o bovino e/o asinino) o più di 250 (duecentocinquantesimo) capi di bestiame minuto (ovino o suino).

CAPO II

AUTORIZZAZIONE

Art. 8

Autorizzazione al pascolo

1. Il pascolo ai sensi degli artt. 8 e 9 del R.D.L. n. 3267/1923 sui terreni di proprietà pubblica o privata condotti a qualsiasi titolo è esercitato con apposita autorizzazione rilasciata dal competente Servizio della Regione Puglia.
2. L'istanza di autorizzazione al pascolo, redatta secondo lo schema allegato al presente regolamento e corredata dalla documentazione indicata (all.A), può essere inoltrata per l'intero anno solare al competente Servizio della Regione Puglia, che rilascia il provvedimento di autorizzazione previa acquisizione del parere, se dovuto, dell'Ente di Gestione delle aree naturali protette.
3. L'esercizio del pascolo sui terreni di proprietà pubblica o privata, condotti a qualsiasi titolo, può essere esercitato dal giorno successivo alla acquisizione della domanda da parte del competente Servizio della Regione Puglia.

4. L'esercizio del pascolo sui terreni di proprietà privata, condotti a qualsiasi titolo, è consentito ai soggetti che detengono gli animali iscritti alla Banca Dati Nazionale (B.D.N.) o alla Associazione Regionale Allevatori (A.R.A.).

5. Il procedimento si conclude con il provvedimento di autorizzazione al pascolo entro 90 giorni dalla ricezione dell'istanza.

CAPO III

CONCESSIONE SUI TERRENI DEL DEMANIO FORESTALE REGIONALE

Art. 9

Concessione sul demanio forestale regionale

1. Il pascolo ai sensi degli artt. 8 e 9 del R.D.L. n. 3267/1923 sui terreni del Demanio forestale regionale è esercitato a seguito di apposita concessione.
2. L'istanza di concessione al pascolo sui terreni del Demanio forestale regionale è inoltrata all'Agenzia Regionale per le attività irrigue e forestali (di seguito A.R.I.F.) che rilascia il provvedimento di concessione entro 90 giorni dalla ricezione dell'istanza, previa acquisizione dell'autorizzazione di cui al precedente art. 8, e del parere dell'ente di gestione delle aree naturali protette, se dovuto.
3. L'istanza di concessione al pascolo di cui al comma 2 è redatta secondo lo schema allegato al presente regolamento e corredata della documentazione indicata (all.B).
4. L'A.R.I.F. trasmette, entro 10 (dieci) giorni dal rilascio della concessione al pascolo sui terreni del Demanio forestale regionale, copia del provvedimento al competente Servizio della Regione Puglia.

Art. 10

Requisiti

1. Il pascolo sui terreni del Demanio forestale regionale è consentito ai soggetti che svolgono l'at-

tività esclusiva o prevalente di allevatore di bestiame, di coltivatore diretto, imprenditore agricolo professionale (di seguito IAP) o di imprenditore agricolo con azienda ad indirizzo zootecnico dotati di partita IVA e iscrizione presso il REA.

2. Ai fini dell'assegnazione delle aree da concedere, di cui al comma 1 del presente articolo, costituiscono titoli preferenziali:

- a) essere proprietario e/o conduttore di aziende zootecniche limitrofe alle aree richieste in concessione;
- b) essere in possesso di concessioni al pascolo nell'anno precedente alla data di presentazione della domanda.

3. Per migliorare la gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio forestale e zootecnico l'esercizio al pascolo è consentito su zone limitate, anche in deroga al presente regolamento, ai soggetti pubblici per finalità di ricerca, studio e sperimentazione a seguito di apposita autorizzazione.

Art. 11

Canone di concessione al pascolo sul demanio forestale regionale

1. Il canone mensile di concessione al pascolo sul demanio forestale regionale al netto dell'I.V.A., stabilito per l'anno 2014 adeguato ai prezzi di mercato, è il seguente:

- a. per ogni bovino di età superiore ai 2 anni 2,50 euro/mese
- b. per ogni bovino di età compresa tra i 6 e i 24 mesi 2,00 euro/mese
- c. per ogni ovino e caprino 0,60 euro/mese
- d. per ogni equide di età superiore a 6 mesi 2,00 euro/mese
- e. per ogni suino 0,60 euro/mese

2. L'importo del canone è soggetto annualmente a rivalutazione monetaria sulla base dell'indice annuale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati (F.O.I.) riferito al mese di gennaio dell'anno precedente.

Art. 12

Unità di carico

1. Il carico di bestiame ammissibile oggetto di autorizzazione va determinato in U.B.A. (Unità di Bestiame Adulto) tenuto conto degli indici di conversione:

- a. per ogni bovino di età superiore ai 2 anni 1,00 UBA
- b. per ogni bovino di età compresa tra i 6 e i 24 mesi ,60 UBA
- c. per ogni ovino e caprino 0,15 UBA
- d. per ogni equide di età superiore a 6 mesi 1,00 UBA
- e. per ogni suino 0,30 UBA

Art. 13

Carichi di bestiame ammissibili

1. Il carico di bestiame ammissibile per per superficie pascoliva è stabilito in ragione alla produttività della cotica erbosa e sulla base degli indici di conversione di seguito riportati:

- a. pascolo 1 UBA ogni 2 Ha di superficie/anno
- b. pascolo cespugliato 1 UBA ogni 2,5 Ha di superficie/anno
- c. pascolo arborato 1 UBA ogni 3 Ha di superficie/anno
- d. bosco 1 UBA ogni 3,5 Ha di superficie/anno

2. Il carico di bestiame di cui al comma 1) può essere maggiore per le attività di ricerca, studio e sperimentazione svolte dai soggetti pubblici di cui all'art. 10, co.3)

3. Le strade e i viottoli di campagna non possono essere sbarrati con sistemi fissi nei terreni concessi a pascolo.

4. Gli affidatari sono obbligati, qualora durante il periodo di concessione al pascolo si verificano malattie infettive o contagiose, ad eseguire tutte le misure di profilassi indicate dalle competenti autorità.

CAPO V
DIVIETI, CONTROLLI E SANZIONI

Art. 14
Divieti

1. E' vietato:
 - a) subconcedere il diritto di concessione;
 - b) effettuare l'esercizio del pascolo in modo difforme dalle prescrizioni contenute nell'autorizzazione ovvero nel presente regolamento;
 - c) tagliare alberi o arbusti e cespugli senza la preventiva autorizzazione da parte della Regione Puglia, resa ai sensi del regolamento regionale 30 giugno 2009, n. 10;
 - d) immettere nelle aree autorizzate un numero di capi superiore a quello autorizzato.

Art. 15
Revoca autorizzazione

1. Si procede alla revoca della autorizzazione al pascolo per:
 - a) subconcessione;
 - b) violazione delle norme in materia di incendi;
 - c) più di due infrazioni nell'arco della durata dell'autorizzazione.
2. Intervenuta la revoca non si potrà procedere al rilascio di una nuova autorizzazione al pascolo per un periodo non inferiore ad anni tre.

Art. 16
Controlli

1. Il controllo del rispetto delle presenti norme

e l'irrogazione delle sanzioni sono demandati agli organi direttamente designati dalle leggi nonché ai funzionari regionali di cui all'art. 17, comma 3), della L.R. 7 marzo 2003, n. 4 "Disposizioni in materia di gestione del patrimonio indisponibile della Regione".

Art. 17
Sanzioni

1. Restano valide le sanzioni previste per la violazione di divieti contenuti in specifiche disposizioni nazionali e regionali.

CAPO VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 18
Norme transitorie e finali

1. Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni statali e/o regionali che disciplinano l'uso dei pascoli, la conservazione e la salvaguardia del patrimonio forestale oltre alla tutela dell'ambiente, la sanità pubblica e la polizia veterinaria.
2. I Comuni che intendono disciplinare l'attività pascoliva sui terreni detenuti a qualsiasi titolo, sottoposti a vincolo ai sensi del R.D.L. n. 3267/1923, adottano propri regolamenti da approvare dal competente Servizio della Regione Puglia.

Art. 19
Abrogazione

1. Il Regolamento regionale 30 dicembre 2013, n. 27 "L'attività pascoliva sul territorio della Regione Puglia" è abrogato.

Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 comma 1 della L.R.12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia". E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 26 febbraio 2015

VENDOLA

All. "A"

Alla Regione Puglia

Servizio Foreste

Via Corigliano, 1

70132 Bari

PEC: servizio.foreste.regione@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: istanza di autorizzazione al pascolo sui terreni sottoposti a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. n. 3267/1923.

Il/la sottoscritt_____ nat_____ a _____

il_____

residente a_____ via/c.da

_____ n. _____

telefono _____ e_mail

_____ in qualità di _____ (1) dell'Azienda/Ente

pubblico/Associazione/Ente strumentale_____ sita in

_____ via/c.da _____ cod.fisc./partita I.V.A. _____

consapevole del contenuto del Regolamento regionale n. _____ del _____

"L'attività pascoliva

sul territorio della Regione Puglia sottoposto a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. n. 3267/1923",

chiede

l'autorizzazione all'esercizio del pascolo

dal _____ al _____

in località _____ del Comune di

foglio n. _____ particella/e _____ nn.

_____ ricadenti in:

- Zona di Protezione Speciale (Z.P.S.) (2) SI NO
- Sito di Importanza Comunitaria (S.I.C.) (2) SI NO
- Parco Nazionale Gargano/Alta Murgia (2) SI NO
- per i capi di bestiame così distinti:

Tipologia animali	Numero
Bovino di età superiore ai 2 anni	
Bovino di età compresa tra i 6 e i 24 mesi	
Ovino	
Caprino	
Equidi di età superiore ai 6 mesi	
Suino	
TOTALE CAPI	

A tal fine, dichiara che l'attività pascoliva sarà svolta ai sensi del:

- art. 2, comma 2 (3) SI NO
- art. 2, comma 3 (3) SI NO
- art. 3, comma 1 (3) SI NO
- art. 5, comma 1 (3) SI NO

Alla presente si allega la seguente documentazione:

- _ fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità (1)
- _ relazione tecnica a firma di tecnico abilitato (all. "A.1")

Firma del (1)

NOTE:

- (1) Proprietario, conduttore a qualsiasi titolo, rappresentante legale dell'Ente pubblico/Associazione/Azienda/Ente strumentale.

-
- (2) L'attività pascoliva sui terreni ricadenti nelle aree Parco nazionale, Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) e Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) necessita del preventivo parere del competente Ente di gestione.
- (3) Barrare "SI" se l'istanza di autorizzazione al pascolo è conforme al regolamento regionale.
Barrare "NO" se l'istanza di autorizzazione al pascolo NON è conforme al regolamento regionale. In tal caso la richiesta sarà oggetto di eventuale autorizzazione in deroga da parte del competente Servizio della Regione Puglia.

All. "A.1"

Alla Regione Puglia

Servizio Foreste

Via Corigliano, 1

70132 Bari

PEC: servizio.foreste.regione@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: istanza di autorizzazione al pascolo sui terreni sottoposti a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. n. 3267/1923.

Relazione tecnica.

INTRODUZIONE:

- dati identificativi del tecnico abilitato
- numero iscrizione albo professionale
- recapito telefonico
- indirizzo mail

SOGGETTO RICHIEDENTE AUTORIZZAZIONE AL PASCOLO:

- dati identificativi del richiedente autorizzazione al pascolo
- codice fiscale/partita I.V.A.
- titolo di possesso dei terreni oggetto di autorizzazione al pascolo

DATI IDENTIFICATIVI DELL'AREA OGGETTO DELLA AUTORIZZAZIONE

- Comune di _____
- Località di _____
- Foglio n. _____
- Particella n. _____ estensione _____
- Particella n. _____ estensione _____
- _____

DESCRIZIONE DELL'AREA

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

CARICO DI BESTIAME

Tipologia animali	Numero
Bovino di età superiore ai 2 anni	
Bovino di età compresa tra i 6 e i 24 mesi	
Ovino	
Caprino	
Equidi di età superiore ai 6 mesi	
Suino	
TOTALE CAPI	

RILIEVO FOTOGRAFICO

COROGRAFIA: scala 1 : 25000

PLANIMETRIA CATASTALE: scala 1 : 2000

Firma del tecnico abilitato

All. "B"

Alla

Agenzia Regionale per le Attività Irrighe e Forestali (A.R.I.F.)

PEC:

Oggetto: istanza di concessione al pascolo sui terreni del demanio forestale regionale.

Il/la sottoscritt_____ nat_____ a _____
 il _____
 residente a _____ via/c.da _____
 _____ n. _____
 telefono _____ e_mail _____

in qualità di _____ (1) dell'Azienda/Ente pubblico/Associazione

 sita in _____ via/c.da _____
 _____ cod.fisc./partita I.V.A. _____
 _____ R.E.A. _____

consapevole del contenuto del Regolamento regionale n. _____ del _____
 "L'attività pascoliva
 sul territorio della Regione Puglia sottoposto a vincolo idrogeologico ai sensi del
 R.D.L. n. 3267/1923",

chiede

la concessione all'esercizio del pascolo su terreni del demanio forestale regionale
 dal _____ al _____

in località _____ del Comune di _____

foglio n. _____ particella/e _____ nn.

per i capi di bestiame così distinti:

Tipologia animali	Numero
Bovino di età superiore ai 2 anni	
Bovino di età compresa tra i 6 e i 24 mesi	

Ovino	
Caprino	
Equidi di età superiore ai 6 mesi	
Suino	
TOTALE CAPI	

Alla presente si allega la seguente documentazione:

- _ fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità
- _ copia del registro di stalla
- _ autocertificazione antimafia ai sensi del D.lgs. n. 159/2011 (all. "B.1")

Firma del (1)

NOTE:

- (1) Coltivatore diretto - Imprenditore agricolo professionale - Imprenditore agricolo con azienda ad indirizzo zootecnico - Rappresentante legale dell'Ente pubblico/Associazione/Azienda.

All. "B.1"

Oggetto: Autocertificazione antimafia – D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s. m. i.

Il/la sottoscritt_____ nat_____ a _____
il _____
residente a _____ via/c.da
_____ n. _____
telefono _____ e_mail _____

in qualità di _____ sita in _____ via/c.da
_____ cod.fisc./partita I.V.A.
_____ R.E.A. _____

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dei benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.) sotto la propria responsabilità

DICHIARA

che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del D.Lvo. 6 settembre 2011, n. 159.

Il/la sottoscritt_ dichiara, inoltre, di essere informato/a, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data _____

Firma leggibile del richiedente la concessione _____

Capo I Norme generali

Art. 1

Finalità e oggetto

Art. 2

Disciplina del pascolo nel bosco

Art. 3

Disciplina del pascolo sui terreni pascolivi

Art. 4

Disposizioni riguardanti l'attività pascoliva nelle aree naturali protette e SIC-ZPS

Art. 5

Disciplina del pascolo delle capre

Art. 6

Divieti e limiti al pascolo

Art. 7

Personale addetto alla custodia del bestiame

Capo II Autorizzazione

Art. 8

Autorizzazione al pascolo

Capo III Concessione sui terreni del demanio forestale regionale

Art. 9

Concessione sul demanio forestale regionale

Art. 10

Requisiti

Art. 11

Canone di concessione al pascolo sul demanio forestale regionale

Capo IV Carico di bestiame

Art. 12

Unità di carico

Art. 13
Carichi di bestiame ammissibile

Capo V Divieti, controlli e sanzioni

Art. 14
Divieti

Art. 15
Revoca autorizzazione

Art. 16
Controlli

Art. 17
Sanzioni

Capo VI Disposizioni transitorie e finali

Art. 18
Norme transitorie e finali

Art. 19
Abrogazione

ALLEGATI

Allegato "A" Istanza di autorizzazione al pascolo sui terreni sottoposti a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. n. 3267/1923.

Allegato "A.1" Istanza di autorizzazione al pascolo sui terreni sottoposti a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. L. n. 3267/1923.
Relazione tecnica.

Allegato "B" Istanza di concessione al pascolo sui terreni del demanio forestale regionale.

Allegato "B.1" Autocertificazione antimafia – D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.

REGOLAMENTO REGIONALE 26 febbraio 2015, n. 6

Regolamento Regionale per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE (Regolamento Regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione). Regimi di aiuti a favore delle opere audiovisive.

**IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE**

Visto l'art. 121 della Costituzione;

Visto il Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (nel seguito, il Trattato) ed in particolare gli articoli 107 e 108;

Visto il Regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del Trattato che istituisce la Comunità Europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali, modificato dal regolamento (UE) n. 733/2013, del 22 luglio 2013, in particolare l'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b);

Vista la comunicazione della Commissione Europea pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea C209/1 del 23 luglio 2013 "Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020";

Visto il REGOLAMENTO (UE) N. 651/2014 DELLA COMMISSIONE del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;

Visto il Decreto Legislativo n. 123 del 31 marzo 1998 recante "Disposizioni per la realizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese";

Visti gli articoli 42, comma 2, lettera c e 44, comma 2, della L.R. 12 Maggio 2004 n. 7 "Statuto della Regione Puglia";

Visto l'articolo 44, comma 3, L.R. 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia";

Vista la L.R. 29 Giugno 2004 n. 10, recante "Disciplina dei regimi regionali di aiuto" e, in particolare,

l'art. 1 che disciplina le modalità di approvazione dei Regolamenti attuativi della Legge;

Vista la L.R. 10 marzo 2014 n. 8, recante "Norme per la sicurezza, la qualità e il benessere sul lavoro".

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 167 del 16/02/2015 di approvazione del presente Regolamento;

Considerata l'esperienza acquisita dalla Regione nell'applicazione dei regimi di aiuto in esenzione nel ciclo di programmazione 2007-2013 che ha consentito di ottenere importanti risultati in termini di attrazione di investimenti, sviluppo delle imprese e sostegno al finanziamento del debito;

Valutata la coerenza e il contributo che i regimi di aiuti del presente Regolamento apportano alla strategia di sviluppo e alla crescita sostenibile della regione;

EMANA

Il seguente Regolamento

**Art. 1
Definizioni**

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del Regolamento N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, nel seguito Regolamento di esenzione.
2. Oltre alle definizioni di cui al comma 1, vale la seguente:
 - Rating di legalità: si intende il Rating di legalità delle imprese richiamato all'art. 5 ter D.L. 24 gennaio 2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27.

**Art. 2
Oggetto e finalità**

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione nella regione Puglia dei regimi di aiuti, esen-

tati dall'obbligo di notificazione preventiva a norma del Regolamento di esenzione, a favore delle opere audiovisive e nello specifico:

- *Aiuti alla riproduzione, produzione e distribuzione di opere audiovisive.*

2. I regimi di aiuti a favore delle opere audiovisive perseguono l'obiettivo di sviluppare il sistema audiovisivo nel territorio regionale per la creazione di posti di lavoro promuovendo un contesto sostenibile.

3. Detti aiuti tengono conto della duplice natura dell'audiovisivo in quanto in grado di offrire notevoli opportunità per creare ricchezza e occupazione, da un lato, e veicolo di identità, valori e contenuti culturali che rispecchiano e forgiano le società, dall'altro.

4. I flussi turistici verso la Regione Puglia registrano una continua crescita con importanti risultati sul versante della stagionalizzazione, per effetto delle incisive iniziative della strategia regionale di settore volte a valorizzare il patrimonio naturale e culturale, anche attraverso il sostegno alle opere audiovisive.

5. I regimi di aiuti a favore delle opere audiovisive sono volti a sostenere un prodotto culturale. Al fine di evitare errori palesi nella classificazione di un'opera come culturale, si stabilisce che la selezione delle proposte deve avvenire da parte di una o più persone incaricate.

Art. 3

Soggetti beneficiari

1. I soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui al presente Regolamento sono le imprese operative che realizzano gli investimenti per la sceneggiatura, lo sviluppo, la produzione, la distribuzione e la promozione di opere audiovisive. Gli aiuti non sono riservati esclusivamente ai cittadini dello Stato membro che li concede e i beneficiari non sono tenuti ad essere imprese costituite a norma del diritto commerciale nazionale.

2. I soggetti di cui al comma 1, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, devono:

- a) essere regolarmente costituiti e iscritti nel Registro delle Imprese o nel Repertorio Economico Amministrativo (REA) ovvero essere costituite a norma del diritto commerciale nazionale;
- b) essere nel pieno e nel libero esercizio dei propri diritti, non in liquidazione volontaria e non sottoposti a procedure concorsuali;
- c) non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente non rimborsato, o depositato in un conto bloccato, gli aiuti dichiarati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
- d) operare nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi contributivi, ai CCNL di riferimento e agli accordi integrativi di categoria; della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente;
- e) non essere stati destinatari, nei sei anni precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione, di provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche ad eccezione di quelle derivanti da rinunce da parte delle imprese;
- f) aver restituito agevolazioni erogate per le quali è stata disposta dall'Organismo competente la restituzione;
- g) non trovarsi in condizioni tali da risultare un'impresa in difficoltà, come definita all'articolo 2 del Regolamento di esenzione.

3. Le condizioni di ammissibilità alla candidatura, ad eccezione del mutamento di classificazione dell'impresa beneficiaria, devono perdurare fino alla data di erogazione finale del contributo.

Art. 4

Soglie di notifica

1. Il presente Regolamento non si applica agli aiuti a favore delle opere audiovisive che superano la soglia di 1 milione di euro per impresa e per anno.

2. Il presente Regolamento non si applica

comunque ai regimi di aiuto che superano la soglia di 50 milioni di euro per anno.

Art. 5
Localizzazione

Le iniziative agevolabili con il presente Regolamento devono essere riferite agli investimenti di cui all'art. 3 comma 1 realizzati nella regione Puglia.

Art. 6
Modalità di selezione degli interventi

1. Gli interventi sono attivati con procedura valutativa, a graduatoria o a sportello.

2. Per il procedimento valutativo a graduatoria, il bando di gara indica puntualmente i contenuti, le risorse disponibili, i termini iniziali e finali per la presentazione delle domande. La selezione delle iniziative ammissibili è effettuata mediante valutazione comparativa, sulla base di idonei parametri oggettivi predeterminati.

3. Nel procedimento valutativo a sportello, l'istruttoria delle iniziative è effettuata secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, nonché la definizione di soglie e condizioni minime per l'ammissibilità dell'attività istruttoria. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione delle agevolazioni è disposta secondo il predetto ordine cronologico.

4. I bandi e gli avvisi di cui ai commi 2 e 3:
a. specificano le modalità ed i criteri di partecipazione nel rispetto del principio di proporzionalità;
b. tengono conto delle disposizioni contenute nel D.M. n. 57 del 20/02/2014.

5. La gestione di singole misure agevolative è di competenza della Regione Puglia. Con successivo atto dirigenziale di carattere organizzativo, la Regione demanda alle strutture competenti la gestione delle singole misure.

6. La gestione delle misure agevolative potrà essere attuata, in tutto o per alcune fasi del procedimento, anche da soggetti intermediari in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terziarietà, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria.

7. La Regione Puglia effettua l'esame delle domande di agevolazione ammesse alla fase di valutazione culturale, tecnico-economica e finanziaria delle proposte, avvalendosi anche di esperti che garantiscano indipendenza, alto profilo ed elevate competenze tecniche e/o scientifiche.

8. L'attività di istruttoria, di valutazione e di selezione delle candidature ammissibili a finanziamento, sarà effettuata secondo tempi e periodicità che verranno fissati per ogni azione in specifici bandi o avvisi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione, che conterranno altresì i criteri di selezione dei progetti.

9. Qualora nello svolgimento dell'attività di istruttoria si ravvisi la necessità di chiarimenti e/o integrazioni, la Regione assegna un congruo tempo, comunque non superiore a trenta giorni, affinché il soggetto proponente vi provveda. Trascorso inutilmente il tempo assegnato, la domanda è esclusa dalla fase di valutazione e, pertanto, dichiarata non ammissibile.

10. Per le proposte per le quali l'istruttoria risulti non positiva, sarà comunicata al soggetto proponente l'esito negativo e le relative motivazioni.

Art. 7
Modalità di ammissione all'agevolazione

1. Le domande di agevolazione devono essere redatte secondo gli schemi e le modalità riportate in ogni specifico bando o avviso, su apposita modulistica predisposta dalla Regione.

2. Il progetto ammesso alle agevolazioni non può essere modificato in corso di esecuzione, negli obiettivi, attività e risultati attesi. Ai fini del mantenimento del finanziamento, tutte le variazioni riguardanti l'impresa beneficiaria, il soggetto forn-

tore dei servizi e/o il relativo progetto ammesso a contributo vanno comunicate in modo tempestivo alla Regione, per la preventiva autorizzazione, pena il loro non riconoscimento. Per i procedimenti di cui all'art. 6, comma 2, le variazioni che incidono oltre il limite del 20% sul punteggio ottenuto nella valutazione della domanda, comportano la decadenza dal beneficio, in considerazione della procedura in essere di tipo concorsuale ed al fine di evitare alterazioni al principio della parità di condizioni tra le imprese partecipanti al medesimo bando o avviso.

3. Nei casi previsti dalla normativa vigente in materia, alle richieste devono essere allegati le informazioni antimafia.

4. Qualora la domanda di agevolazione sia viziata o priva di uno o più requisiti disposti dalla normativa vigente e da quelli riportati in ogni specifico bando o avviso di candidatura, la domanda deve essere esclusa dalla valutazione culturale e tecnico-economica di ammissibilità al finanziamento.

5. Devono essere considerati, inoltre, motivi di esclusione dall'ammissibilità al finanziamento le seguenti condizioni:

1. la trasmissione della domanda di agevolazione oltre la scadenza prevista nel bando o avviso;
2. l'incompletezza della domanda, dei documenti allegati richiesti, nonché delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti prescritti e degli impegni conseguenti;
3. la non conformità degli elementi risultanti dalla domanda, ovvero la irregolarità della medesima in relazione alle disposizioni previste dalla normativa di riferimento in materia di dichiarazioni sostitutive;
4. l'utilizzo di modulistica non conforme a quella predisposta dalla Regione.

6. Ciascuna candidatura deve garantire, inoltre, per quanto applicabili alle specifiche caratteristiche del progetto e del risultato stesso, la validazione dei risultati conseguiti attraverso il deposito di copia dell'opera audiovisiva sovvenzionata presso la Regione Puglia ai fini della sua conservazione e per specifici usi non commerciali concordati con il tito-

lare dei diritti, conformemente ai diritti di proprietà intellettuale e senza pregiudicare l'adeguata retribuzione dei titolari dei diritti, dopo un periodo di tempo stabilito nella convenzione di finanziamento e in modo da non interferire con la normale utilizzazione dell'opera audiovisiva.

Art. 8

Meccanismi di aiuto

1. I meccanismi di aiuto che vengono applicati a favore delle opere audiovisive sono due:

- aiuti concessi sotto forma di sovvenzioni dirette (per esempio mediante un comitato di selezione) e definiti come percentuale del bilancio di produzione;
- aiuti concessi e definiti come percentuale delle spese di produzione nel territorio regionale che concede l'aiuto.

2. Gli aiuti non sono riservati ad attività specifiche della produzione o a singole parti della catena di valore della produzione. Le infrastrutture degli studi cinematografici non sono ammissibili agli aiuti a norma del presente articolo.

Art. 9

Intensità degli aiuti concedibili

1. Se la Regione Puglia subordina l'aiuto a obblighi di spesa a livello territoriale, i regimi di aiuti alla produzione di opere audiovisive possono:

- a) imporre che fino al 160% dell'aiuto concesso a favore della produzione di una determinata opera audiovisiva sia speso sul territorio regionale;
- b) calcolare l'importo dell'aiuto concesso in termini di percentuale delle spese di produzione effettuate sul territorio regionale.

2. In entrambi i casi, qualora si impone ai progetti che intendono beneficiare degli aiuti un livello minimo di attività di produzione da effettuare sul proprio territorio, questo livello non supera il 47% del bilancio totale di produzione.

3. L'intensità di aiuto a favore delle opere audiovisive non può superare il 47% dei costi

ammissibili. L'intensità può essere aumentata come segue:

- a) al 50% dei costi ammissibili per le imprese per cui è rispettato il rating di legalità;
- b) al 60 % dei costi ammissibili per le produzioni transfrontaliere, finanziate da più di uno Stato membro e a cui partecipano produttori di più di uno Stato membro;
- c) al 100 % dei costi ammissibili per le opere audiovisive difficili e le coproduzioni cui partecipano paesi dell'elenco del Comitato per l'assistenza allo sviluppo (DAC) dell'OCSE.

Si precisa che per opere difficili si intendono i cortometraggi, film opera prima e opera seconda di un regista, documentari o film low cost o altre opere difficili dal punto di vista commerciale, con riferimento a quanto disciplinato dal MIBACT. L'elenco DAC presenta tutti i paesi e i territori che possono beneficiare di aiuti pubblici allo sviluppo. Si tratta di paesi a basso e medio reddito sulla base del reddito nazionale lordo (RNL) pro capite pubblicato dalla Banca mondiale, ad eccezione dei membri del G8, degli Stati membri dell'UE e dei paesi per i quali è già fissata una data di adesione all'UE. L'elenco comprende anche tutti i paesi meno sviluppati secondo la definizione delle Nazioni Unite.

4. L'intensità di aiuto per la riproduzione non supera il 100% dei costi ammissibili. Se la sceneggiatura o il progetto portano alla realizzazione di un'opera audiovisiva come un film, i costi della riproduzione sono integrati nel bilancio totale e presi in considerazione nel calcolo dell'intensità di aiuto.
5. L'intensità di aiuto per la distribuzione e promozione è uguale a quella per la produzione.

Art. 10

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili i seguenti costi:
 - a) per gli aiuti alla produzione: i costi relativi alla preparazione, lavorazione e postproduzione di opere audiovisive, compresi i costi per migliorare l'accessibilità delle persone con disabilità;
 - b) per gli aiuti alla riproduzione: i costi relativi alla sceneggiatura e allo sviluppo di opere audiovisive;

- c) per gli aiuti alla distribuzione e promozione: i costi per agevolare la circolazione di opere audiovisive nazionali europee ed internazionali sul territorio regionale su tutte le piattaforme di distribuzione; i costi di esportazione all'estero delle opere audiovisive; i costi per agevolare l'accesso alle manifestazioni commerciali e ai mercati professionali dell'audiovisivo.

2. Non sono comunque ammissibili:
 - a. le spese notarili e quelle relative a imposte e tasse;
 - b. le spese relative all'acquisto di scorte;
 - c. le spese relative all'acquisto di macchinari ed attrezzature usati;
 - d. i titoli di spesa regolati in contanti;
 - e. i titoli di spesa nei quali l'importo complessivo dei beni agevolabili sia inferiore a 100,00 euro.

Art. 11

Modalità di rendicontazione e riconoscimento della spesa

1. Le spese ammissibili dovranno derivare da atti giuridicamente vincolanti (contratti, lettere d'incarico, conferma d'ordine) da cui risulti chiaramente l'oggetto della prestazione, il suo importo, la sua pertinenza al progetto, i termini di consegna.
2. Nel caso di prestazioni di consulenza specialistica, queste devono essere effettuate da soggetti, pubblici e privati, che siano tecnicamente organizzati e titolari di partita IVA. Non sono ammissibili prestazioni occasionali.
3. L'IVA può costituire una spesa ammissibile solo se essa è realmente e definitivamente sostenuta dal singolo destinatario. L'IVA che può essere in qualche modo recuperata, non può essere considerata ammissibile anche se essa non è effettivamente recuperata dal beneficiario finale o dal singolo destinatario. Quando il beneficiario finale o il singolo destinatario è soggetto ad un regime forfettario ai sensi del Capo XIV della Sesta Direttiva sull'IVA, l'IVA pagata è considerata recuperabile ai fini di cui sopra.

4. Per il riconoscimento delle spese dovrà essere allegata attestazione, rilasciata dal legale rappresentante o da persona delegata, del soggetto beneficiario, secondo gli schemi forniti dalla Regione, ove risulti, tra l'altro, che:

- a. sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge regionale e nazionale ed in particolare quelle in materia fiscale;
- b. sono stati rispettati tutti i regolamenti e le norme comunitarie vigenti tra cui, ad esempio, quelle riguardanti gli obblighi in materia di informazione e pubblicità, quelli in materia di contratti di lavoro e di sicurezza dei luoghi di lavoro, d'impatto ambientale, di pari opportunità e di inclusione delle categorie sociali disabili;
- c. la spesa sostenuta è ammissibile, pertinente e congrua, ed è stata effettuata entro i termini di ammissibilità previsti dal bando o avviso;
- d. non sono state ottenute riduzioni e/o deduzioni I.V.A. sulle spese sostenute (ovvero sono state ottenute, su quali spese e in quale misura);
- e. non sono stati ottenuti né richiesti ulteriori rimborsi, contributi ed integrazioni di altri soggetti, pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali e/o comunitari (ovvero sono stati ottenuti o richiesti, quali e in quale misura);
- f. (solo per la certificazione di spesa finale) il completamento delle attività progettuali è avvenuto nel rispetto degli obiettivi di progetto e di misura prefissati.

5. Tutti i giustificativi comprovanti la spesa effettivamente sostenuta dal soggetto destinatario dell'aiuto devono essere disponibili per le attività di verifica e controllo.

Art. 12 *Revoche*

1. I bandi o avvisi per la presentazione delle domande di agevolazione devono prevedere, tra gli altri, i seguenti casi di revoca e di restituzione, ove concesso, del contributo:

- a. nel caso in cui le imprese, terminato l'intervento ammesso a finanziamento, non

risultino in regola con le norme in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro nonché con quanto previsto dalla legge n. 68 del 12 marzo 1999 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);

- b. risultino violate le disposizioni di cui alla legge regionale n. 28 del 26 ottobre 2006 (Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare);
- c. gli attivi materiali o immateriali oggetto di agevolazione vengano distolti dall'uso previsto prima di cinque anni dalla data di completamento dell'investimento;
- d. qualora il programma ammesso alle agevolazioni non venga ultimato entro i termini previsti dai bandi o avvisi, fatti salvi gli effetti di eventuali proroghe concesse per casi eccezionali;
- e. qualora siano gravemente violate specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario.

2. I bandi e gli avvisi per la presentazione delle domande di agevolazione possono prevedere ulteriori condizioni specifiche di revoca parziale e totale dei contributi concessi.

3. Ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 123 del 31 marzo 1998, i contributi erogati e risultati indebitamente percepiti dovranno essere restituiti maggiorati del tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di stipula del finanziamento incrementato di 5 punti percentuali per il periodo intercorrente tra la data di corresponsione dei contributi e quella di restituzione degli stessi.

4. Nel caso in cui la restituzione sia dovuta per fatti non imputabili all'impresa, i contributi saranno rimborsati maggiorati esclusivamente degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento.

Art. 13 *Modalità di controllo e monitoraggio*

1. La Regione si riserva di svolgere verifiche e controlli in qualunque momento e fase della realizzazione degli interventi ammessi all'agevolazione, ai fini del monitoraggio dell'intervento, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in merito.

2. L'impresa beneficiaria del contributo ha l'obbligo di rendersi disponibile, fino a 5 (cinque) anni dall'ultimazione dell'investimento, a qualsivoglia richiesta di controlli, di informazioni, di dati, di documenti, di attestazioni o dichiarazioni, da rilasciarsi eventualmente anche dai fornitori di servizi.

Art. 14

Cumulo delle agevolazioni

1. Gli aiuti senza costi ammissibili possono essere cumulati con qualsiasi altra misura di aiuti di Stato con costi ammissibili individuabili, ovvero con altri aiuti senza costi ammissibili individuabili fino alla soglia massima totale fissata per le categorie di riferimento esentate ai sensi del Regolamento generale di esenzione.

2. Gli aiuti di Stato esentati ai sensi del Regolamento generale di esenzione non possono essere cumulati con "aiuti de minimis" relativamente agli

stessi costi ammissibili se tale cumulo porta ad una intensità di aiuto superiore a quelli stabiliti nel presente Regolamento.

Art. 15

Effetto di incentivazione

1. Il presente regolamento si applica agli aiuti che hanno un effetto di incentivazione.

2. Gli aiuti hanno un effetto di incentivazione se prima dell'avvio delle attività per cui si richiede l'aiuto, il beneficiario presenta specifica domanda di aiuto. La domanda di aiuto contiene almeno le seguenti informazioni:

- a) nome e dimensione dell'impresa;
- b) descrizione del progetto, comprese le date di inizio e fine;
- c) ubicazione del progetto;
- d) elenco delle spese ammissibili;
- e) tipologia e importo dell'aiuto necessario.

Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 comma 3 e dell'art. 53 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 26 febbraio 2015

VENDOLA

Art. 1 - Definizioni

Art. 2 - Oggetto e finalità

Art. 3 - Soggetti beneficiari

Art. 4 - Soglie di notifica

Art. 5 - Localizzazione

Art. 6 - Modalità di selezione degli interventi

Art. 7 - Modalità di ammissione all'agevolazione

Art. 8 - Meccanismi di aiuto

Art. 9 - Intensità degli aiuti concedibili

Art. 10- Spese ammissibili



Art. 11- Modalità di rendicontazione e riconoscimento della spesa

Art. 12 - Revoche

Art. 13 -Modalità di controllo e monitoraggio

Art. 14 - Cumulo delle agevolazioni

Art. 15 - Effetto di incentivazione



BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 080 540 6316 / 6372 / 6317 - Fax 080 540 6379

Sito internet: <http://www.regione.puglia.it>

e-mail: burp@pec.rupar.puglia.it - burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Antonio Dell'Era**

Autorizzazione Tribunale di Bari N.474 dell'8-6-1974

S.T.E.S. s.r.l. - 85100 Potenza